

**RIFLESSIONI SUL QUADRO NORMATIVO
RELATIVO ALLE CERTIFICAZIONI MEDICHE PER L'ATTIVITA' SPORTIVA
E PIU' SPECIFICAMENTE PER L'ATTIVITA' DEL TIRO CON L'ARCO
ED ULTERIORI ASPETTI RELATIVI ALLA ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE GARE**

- (I) CERTIFICAZIONI MEDICHE
- (II) DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI E DI EVENTUALI ALTRI DISPOSITIVI SALVAVITA
- (III) AMBULANZA / MEDICO IN OCCASIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DI GARE AICS

(I) CERTIFICAZIONI MEDICHE

La certificazione medica in ambito sportivo negli ultimi anni ha subito significative modifiche soprattutto in conseguenza dell'emissione del Decreto Legge n. 158 del 13 settembre 2012 (c.d. Decreto Balduzzi), convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012 n. 189, nonché del successivo Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013.

In ragione di ciò ad oggi i certificati medici sportivi si possono classificare nel modo seguente:

- 1) **certificato medico agonistico** ⇒ disciplinato dal Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1982;
- 2) **certificato medico non agonistico** ⇒ disciplinato dal Decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2013 dall'art. 42bis del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98); dall'art. 4, comma 10septies, del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101 (convertito, con modificazioni, dalla Legge del 30 ottobre 2013, n. 125); dal Decreto del Ministro della Salute dell'8 agosto 2014 (Linee-Guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica); dalla Nota esplicativa del 17 giugno 2015; dalla Nota integrativa del 28 ottobre 2015;
- 3) **certificato medico per l'esercizio di attività ludico – motoria** ⇒ disciplinato dal Decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2013 e dall'art. 42bis del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 98);
- 4) **certificato medico per l'esercizio di attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare** ⇒ disciplinato dal Decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2013;
- 5) **certificato medico agonistico per disabili** ⇒ disciplinato dal decreto del Ministro della Sanità del 4 marzo 1993.

IL CERTIFICATO AGONISTICO

La disciplina della certificazione medica per l'esercizio di attività **sportiva agonistica** è contenuta nel Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1982. Il predetto decreto demanda alle federazioni sportive nazionali ed agli enti sportivi riconosciuti dal CONI (discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva) il compito di qualificare come agonistiche le singole e specifiche attività sportive. Pertanto sono obbligati a richiedere il certificato medico agonistico tutti coloro che, in quanto tesserati alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva, praticano un'attività sportiva che i suddetti enti qualificano come agonistica. Sono inoltre obbligati a richiedere tale certificato gli studenti che partecipano alle fasi nazionali dei Giochi della Gioventù.

Il certificato medico agonistico può essere rilasciato unicamente dai medici specializzati in medicina dello sport. La visita medica, finalizzata ad ottenere la certificazione, si svolge secondo un protocollo nazionale definito dal citato decreto e che varia a seconda delle diverse discipline sportive. La periodicità della visita di controllo solitamente è annuale, salvo alcuni sport per i quali è **biennale** (ad esempio golf, **tiro con l'arco**). Ai soggetti ritenuti idonei viene rilasciato il certificato di idoneità, il quale deve essere conservato presso la società sportiva, cui il soggetto stesso appartiene e **costituisce condizione indispensabile per la partecipazione ad attività sportive agonistiche**. In caso di inidoneità il medico che ha effettuato la visita deve, entro 5 giorni, darne comunicazione all'atleta, al sistema pubblico di riferimento, nonché alla società sportiva di appartenenza dell'atleta [a quest'ultima viene comunicato il solo esito negativo senza la diagnosi.] L'atleta può proporre, entro 3 giorni, ricorso dinanzi alla Commissione Regionale di Appello. Le visite di idoneità alla pratica sportiva sono gratuite per i minori e per i disabili. *In ultimo occorre precisare che i soggetti che prati-*

cano sport professionistico, secondo le regole stabilite dalla Legge n. 91/1981, devono sottoporsi, oltre alla visita di idoneità per l'esercizio di attività sportiva agonistica, anche ad ulteriori accertamenti indicati dalla suddetta legge. Gli atleti professionisti sono costantemente seguiti dal medico sociale, che è responsabile del loro stato di salute

IL CERTIFICATO NON AGONISTICO

La certificazione medica per la pratica dell'attività sportiva non agonistica era regolata dal Decreto del Ministero della Sanità del 28 febbraio 1983, oggi abrogato dal Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013. Il contenuto del suddetto Decreto è poi stato integrato dalle Linee-Guida, emanate dal Ministro della Salute con Decreto dell'8 agosto 2014, nonché dalle successive circolari ministeriali (Nota Esplicativa del 17 giugno 2015 e nota integrativa del 28 ottobre 2015).

Il Decreto ministeriale del 24 aprile 2013 e le linee guida del Ministro della Salute hanno definito **attività sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti soggetti (i quali hanno quindi l'obbligo di sottoporsi a visita medica):**

- a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;
- b) **coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;**
- c) coloro che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.

Inoltre occorre aggiungere che la Circolare ministeriale del 17 giugno 2015, con riferimento alla definizione di attività sportiva non agonistica di cui al precedente punto b) ha chiarito che:

- 1) per "**coloro**" si intendono **le persone fisiche tesserate;**
- 2) la definizione riguarda esclusivamente i tesserati in Italia (la stessa non è pertanto rivolta agli atleti stranieri non tesserati in Italia, anche quando questi ultimi partecipano ad attività non agonistiche che si svolgono in Italia).

L'art. 4, comma 10 septies, del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101 (convertito, con modificazioni, dalla Legge del 30 ottobre 2013, n. 125), modificando il II comma dell'art. 42bis del Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013, ha stabilito che i certificati medici per l'attività sportiva non agonistica, di cui all'articolo 3 del Decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013, possono essere rilasciati soltanto:

- dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti;
- dal medico specialista in medicina dello sport;
- dai medici della Federazione Medico Sportiva del Comitato Olimpico Nazionale.

Il protocollo di visita cui il soggetto obbligato deve sottoporsi, al fine di ottenere la certificazione, è definito dalle Linee-guida del Ministero della salute dell'8 agosto 2014, le quali prevedono:

- a) l'anamnesi e l'esame obiettivo, completo di misurazione della pressione arteriosa;
- b) un elettrocardiogramma a riposo, debitamente refertato, effettuato almeno una volta nella vita;
- c) un elettrocardiogramma basale, debitamente refertato, con periodicità annuale per coloro che hanno superato i 60 anni di età e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare;
- d) un elettrocardiogramma basale, debitamente refertato, con periodicità annuale per coloro che, a prescindere dall'età, hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio cardiovascolare. Il medico certificatore, tenuto conto delle evidenze cliniche e/o diagnostiche rilevate, si può avvalere anche di una prova da sforzo massimale e di altri accertamenti mirati agli specifici problemi di salute. Nei casi dubbi il medico certificatore si avvale della consulenza del medico specialista in medicina dello sport o, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca. Il modello del certificato è predefinito ed ha validità annuale, con decorrenza dalla data di rilascio.

IL CERTIFICATO PER ATTIVITA' LUDICO MOTORIA

Ne parliamo solo per completezza espositiva ancorché nel nostro caso non si è MAI in presenza di tale ipotesi atteso che per il disimpegno delle attività organizzate sotto l'egida dell'ente sia necessario essere tesserati o all'Ente stesso o, quantomeno, ad una Federazione di tiro con l'Arco riconosciuta dal CONI.

Per l'esercizio di attività ludico motoria non è obbligatoria la certificazione medica, in quanto l'art. 42bis del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 98) ha soppresso l'obbligo di certificazione precedentemente introdotto dal Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013. Pertanto la certifica-

zione medica per l'esercizio di tale attività è facoltativa, anche se è spesso richiesta da società o associazioni sportive a fini assicurativi.

Al fine di comprendere cosa si intende **per attività ludico motoria** occorre fare riferimento alla definizione prevista dall'art. 2 del Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013, secondo cui essa è rappresentata dall'attività praticata da **soggetti non tesserati** alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l'attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi. La certificazione può essere rilasciata, mediante apposito modello predefinito, da qualsiasi medico iscritto all'ordine dei medici.

IL CERTIFICATO PER ATTIVITA' SPORTIVE DI PARTICOLARE ED ELEVATO IMPEGNO CARDIOVASCOLARE

La certificazione per l'attività sportiva di particolare ed elevato impegno cardiovascolare è disciplinata dal Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013. Necessitano di questo certificato i partecipanti a manifestazioni non agonistiche o di tipo ludico-motorio, patrocinate da Federazioni sportive, Discipline Sportive Associate ed Enti di promozione Sportiva che non sono tesserati ai suddetti organismi e prendono parte a manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, gran fondo di ciclismo, di nuoto o altre tipologie analoghe. In questi casi, il controllo medico deve necessariamente comprendere, oltre alla rilevazione della pressione arteriosa, un elettrocardiogramma basale, uno *step test* o un test ergometrico con monitoraggio dell'attività cardiaca e altri eventuali accertamenti ritenuti utili e opportuni a giudizio del medico. I certificati possono essere rilasciati dai medici specialisti in medicina dello sport, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, limitatamente ai loro assistiti, su apposito modello predefinito. La documentazione deve essere conservata per almeno un anno. In punto val soltanto la pena di precisare che ai sensi dell'allegato A previsto dall'art. 4 del DECRETO 26 giugno 2017 in G.U. 28-6-2017 Serie generale - n. 149 (recante titolo "*Linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche.*") - vedi infra – il Tiro con l'Arco è una attività sportiva a ridotto impegno cardiocircolatorio.

IL CERTIFICATO PER GLI ATLETI DEL COMITATO ITALIANO PARALIMPICO (CIP)

La certificazione per l'attività sportiva agonistica praticata da atleti disabili (CIP) è regolamentata dal Decreto del Ministro della Sanità 4 marzo 1993 e successive integrazioni legislative. Inoltre segue le Linee Guida mediche del CIP, anche nell'identificazione della pratica agonistica di cui al D.M. 4 marzo 1993, rispetto a quella specificamente regolata dal Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1982, tenendo conto delle differenti patologie e/o limitazioni ed al rischio specifico delle varie discipline sportive, considerate sia in gara che in allenamento.

Fatta questa premessa di carattere generale si forniscono delle indicazioni operative per gli affiliati dell'Ente (nello specifico ASD o SSD) circa il comportamento da tenere, **con riferimento all'attività di TIRO CON L'ARCO** (come disciplinata dai regolamenti specifici di settore) verso i propri tesserati / iscritti nonché in occasione di Gare di Tiro con l'arco AICS organizzate da tali affiliati.

A TALE RIGUARDO PREMETTIAMO INNAZITUTTO CHE:

- A) LE ATTIVITA' REGOLAMENTATE DAL SETTORE ARCO SONO TUTTE ATTIVITÀ DILETTANTISTICHE MOTORIO-SPORTIVE-AMATORIALI SEPPUR COMPETITIVE E/O DI AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO AI PUNTI 1) E 2) DELLA LETTERA A) DELL'ART. 2 COMMA 1. DEL REGOLAMENTO DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA (*REGOLAMENTO EPS*), COME APPROVATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI CON DELIBERAZIONE N° 1525 DEL 28 OTTOBRE 2014;
- B) IL SETTORE NON HA DISCIPLINATO E/O INTENZIONE DI SVOLGERE ATTIVITÀ AGONISTICHE DI PRESTAZIONE CONNESSE RELATIVE ALLA PRATICA DEL TIRO CON L'ARCO AVVALENDOSI DI MODULI AGONISTICI DI PRESTAZIONE DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI ATTRAVERSO LA SOTTOSCRIZIONE DI CONVENZIONI AI SENSI DI QUANTO AL PUNTO 3) DELLA LETTERA A) DELL'ART. 2 COMMA 1. DEL REGOLAMENTO EPS;
- C) IL TIRO CON L'ARCO NON RIENTRA NEL NOVERO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DI PARTICOLARE ED ELEVATO IMPEGNO CARDIOVASCOLARE.

Da quanto sopra esposto discende innanzitutto che gli **AFFILIATI SARANNO TENUTI**:

a) VERSO I PROPRI ASSOCIATI / ISCRITTI:

- i. innanzitutto richiedere questi quantomeno **IL CERTIFICATO NON AGONISTICO** inibendo l'attività sportiva (compresa quella dell'iscrizione alle gare proprie od organizzate da terzi) a **TUTTI** i propri associati / iscritti che ne fossero sprovvisti;
- ii. qualora, invece, gli associati / iscritti fossero **già in possesso** (ed avessero consegnato copia di questo come previsto dalla normativa) **di un CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO specifico per il Tiro con l'Arco** (ad esempio perché la ASD / SSD Affiliata è anche iscritta ad una Federazione Sportiva Nazionale) o di un **CERTIFICATO PER GLI ATLETI DEL COMITATO ITALIANO PARALIMPICO (specifico per il Tiro con l'Arco)** non dovrà essere richiesto a tali soggetti alcun ulteriore certificato;

b) IN OCCASIONE DELLA ORGANIZZAZIONE DI GARE AICS DA PARTE DELLE ASD / SSD AFFILIATE:

- i. a richiedere l'esibizione (verificandone l'attuale validità al momento della prestazione sportiva), a **tutti gli iscritti** alle gare dalle stesse organizzate, **DEL CERTIFICATO NON AGONISTICO** inibendo l'attività sportiva / partecipazione alla gara a **TUTTI** coloro che ne fossero sprovvisti e/o che si rifiutassero di esibire tale documento; *si evidenzia che nell'invito alla gara dovrà essere chiaramente evidenziato questo aspetto;*
- ii. **alternativamente** detti partecipanti potranno esibire il **CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO specifico per il Tiro con l'Arco ovvero il CERTIFICATO PER GLI ATLETI DEL COMITATO ITALIANO PARALIMPICO (specifico per il Tiro con l'Arco)** qualora ne fossero in possesso; in quest'ultimo caso non dovrà essere richiesto alcun ulteriore certificato;
- iii. **alternativamente ancora** i partecipanti che fossero altresì iscritti alla FITARCO potranno esibire il c.d. "FITARCO PASS" con validità in corso al momento della prestazione sportiva (**senza strisce rosse apposte**).

(II) DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI E DI EVENTUALI ALTRI DISPOSITIVI SALVAVITA

Riportiamo qui sotto quanto previsto dall'art. 4 del DECRETO 26 giugno 2017 in G.U. 28-6-2017 Serie generale - n. 149 (recante titolo "Linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche.")

Art. 4 "Attività sportive a ridotto impegno cardiocircolatorio e attività sportive svolte al di fuori degli impianti sportivi":

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 **non si applicano alle gare organizzate dalle associazioni e società sportive dilettantistiche**:

a) relative alle attività sportive di cui all'articolo 5, comma 3 del decreto ministeriale 24 aprile 2013, nonché a **quelle a ridotto impegno cardiocircolatorio, elencate nell'allegato A al presente decreto**; b) al di fuori degli impianti sportivi.

L'allegato A del decreto in parola riporta espressamente

ALLEGATO A

SPORT	DISCIPLINE
Tiro con l'Arco	3D
Tiro con l'Arco	Flight e Clout
Tiro con l'Arco	Ski archery
Tiro con l'Arco	Tiro alla targa (al chiuso e all'aperto)
Tiro con l'Arco	Tiro di campagna

Dal che si ricava che ai sensi del citato articolo **le DISCIPLINE sopra riferite** di cui allo **sport del Tiro con l'Arco non** prevedono - da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche affiliate - l'adozione obbligatoria di defibrillatori semiautomatici e/o di eventuali altri dispositivi salvavita.

(III) AMBULANZA / MEDICO IN OCCASIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DI GARE AICS

Ricordiamo, infine, che nelle GARE AICS che si svolgono a più di 10 (DIECI) km da un centro di pronto soccorso, deve essere prevista la presenza sul campo di un medico o di una ambulanza e che in tutti gli eventi che prevedono come obbligatorio la redazione di un Piano di Sicurezza e Coordinamento ("PSC") deve essere prevista (ove non già richiesta dal PSC) la presenza di un'ambulanza e di un medico